

Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
La Sezione Disciplinare
del Consiglio Superiore della Magistratura

Composta dai Signori:

Avv. Giuseppe FANFANI	- Componente eletto dal Parlamento che presiede in sostituzione del Vice Presidente del CSM
	<u>Presidente</u>
Avv. Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI	- Componente eletto dal Parlamento
Dott. Ercole APRILE	- Magistrato di legittimità
Dott. Rosario SPINA	- Magistrato di merito
Dott. Lucio ASCHETTINO	- Magistrato di merito
Dott. Antonio ARDITURO	- Magistrato di merito
	Relatore
	<u>Componenti</u>

con l'intervento del Sostituto Procuratore Generale dott. Mario Fresa, delegato dal Procuratore Generale presso la Corte Suprema di Cassazione e con l'assistenza del magistrato addetto alla Segreteria della Sezione Disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura, ha pronunciato la seguente

S e n t e n z a

nel procedimento disciplinare n. 97/2016 R.G. nei confronti della

NOME 1

magistrato sospeso,
(difesa dal dott. **NOME 2**)

incolpata

A) - *omissis*;

B) - *omissis*;

C) - *omissis*;

D) - *omissis*;

E) - dell'illecito disciplinare di cui agli artt. 1 e 2, primo comma, lett. e) del d.lgs.vo n. 109 del 2006 perché, in violazione del dovere di correttezza, interferiva ingiustificatamente nell'attività giudiziaria svolta dalla dott.ssa **NOME 3**, componente del collegio del Tribunale del riesame di **UFF. 1**, nei procedimenti iscritti ai nn. 28, 29, 31, 32, 38 e 49/2013, a seguito dei ricorsi ex art. 309 c.p.p., proposti, nell'ambito del procedimento penale n. 13119/2012 R.G.N.R., dagli indagati **NOME 4**, **NOME 5**, **NOME 6**, **NOME 7**, **NOME 8** e **NOME 9** (in quelli di cui ai nn. 31 e 32/2013 la dott. **NOME 3** svolgeva anche le funzioni di relatore e di estensore delle relative ordinanze).

In particolare in data 28 dicembre 2012, la dott.ssa **NOME 1**, dopo aver appreso che il Tribunale per il riesame di **UFF. 2** aveva trasmesso gli atti del procedimento penale n. 22644/2009 R.G.N.R. alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di **UFF. 3**, ai sensi dell'art. 11 c.p.p., si affrettava a riferire alla dott.ssa **NOME 10**: *“adesso per la misura cautelare va tutto a **LUOGO 1**, va tutto a **LUOGO 1** e va al Riesame di **UFF. 1** e va da **NOME 3** perché lei è al Riesame è stata trasferita al riesame”*, manifestandole l'intenzione di volerle inviare una *e-mail* tramite la collaborazione della dott.ssa **NOME 10**, legata alla dott.ssa **NOME 3** da più stretta confidenza, per manifestarle la sua disapprovazione per quanto era successo; dava dunque incarico all'amica di contattare la dott.ssa **NOME 3** per avere il suo indirizzo di posta elettronica e di procedere, poi, all'inoltro di una *e-mail* sempre suo tramite *“perché io, io le voglio dire la verità gli voglio dire che schifo è successo, poi valuterà lei ma lo schifo che è successo glielo voglio dire lei lo saprà perché capirai è al Riesame uh...toccherà a lei decidere”*; *“preferisco fare così questa triangolazione perché è più corretto secondo me ... per non metterla in difficoltà, hai capito una mail che proviene da te non è ...”* (cfr. progressivo n. 2409 del giorno 28 dicembre 2012, ore 9,42).

Seguiva l'invio di due *e-mail* (di cui si sconosce il contenuto) da parte della dott.ssa **NOME 1** alla dott.ssa **NOME 3** (cfr. progressivi n. 2598 del 30 dicembre 2012, ore 23.04 e n. 3391 del 7 gennaio 2013, ore 23.46) e successivi scambi di messaggi da parte di quest'ultima nei confronti della prima (cfr. progressivo n. 3393 del 7 gennaio 2013, ore 23.48, nn. 3398/3399 dell'8 gennaio 2013, ore 00.06, n. 3400 dell'8 gennaio 2013).

Da tale momento iniziava una *“intensa e frenetica rete di contatti telefonici ed informatici”*, intrapresa dalla dott.ssa **NOME 1**, sia in via diretta che, soprattutto, per interposta persona (la comune amica dott.ssa **NOME 10**), nei confronti della dott.ssa **NOME 3**, la quale, a sua volta, manifestava una

certa disponibilità a fornire notizie (cfr. progressivo n. 174 del 29 gennaio 2013, ore 20.20.34), pur con l'adozione di alcune forme di accortezza nelle comunicazioni (come ad es. l'uso del telefono fisso anziché il cellulare), raccomandate e suggerite anche da parte della stessa dott.ssa **NOME 3** (v. progressivi nn. 47,48, 49, 50, 52, 53 e 54 del 12 gennaio 2013; n. 4098 del 12 gennaio 2013, ore 17.18 e ore 21.49, n. 504 del 13 gennaio 2013, ore 23.23, n. 589 del 17 gennaio 2013, ore 23.24.21, n. 836 dell'11 febbraio 2013, ore 22.38, n. 1324 del 12 febbraio 2013, ore 8.21.12, n.335 del 12 febbraio 2013, ore 8.22).

L'ingiustificata interferenza da parte della dott.ssa **NOME 1** nella attività giudiziaria svolta dalla dott.ssa **NOME 3** si realizzava:

a) attraverso le insistenti e pressanti richieste di informazioni in ordine alla natura della propria posizione processuale (se di persona offesa, così come originariamente ipotizzato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di **UFF. 4** nel procedimento penale n. 22644/2009 R.G.N.R. o, invece, di coindagata, in concorso con i professionisti che, a vario titolo, avevano con lei collaborato nelle procedure fallimentari **PROC. 1**, **PROC. 2** e **PROC. 3**), nonché allo "status" del suo ex compagno **NOME 11** (ossia se il predetto, a seguito della trasmissione degli atti ex art.11 c.p.p. alla Procura della Repubblica di **UFF. 3** continuasse a rimanere ristretto in carcere oppure fosse stato scarcerato o sottoposto ad una misura cautelare gradata: cfr. progressivi n. 504 del 13 gennaio 2013, ore 23.23., n. 538 del 14 gennaio 2013, ore 22.13, n. 589 del 17 gennaio 2013, ore 23.24.21; n. 6323 del 29 gennaio 2013, ore 14.41, n. 323 del 29 gennaio 2013, ore 14.52.03, n. 6334 del 29 gennaio 2013, ore 15.28, n. 174 del 29 gennaio 2013, ore 20.20.34, n. 753 del 3 febbraio 2013, ore 22.56.48, n. 218 del 4 febbraio 2013, ore 20,30, n. 836 dell'11 febbraio 2013, ore 22.38.20, n. 1323 del 12 febbraio 2013, ore 8.18.18, n. 335 del 12 febbraio 2013, ore 8.22 n. 617 del 12 febbraio 2013, ore 8.50.58, n. 940 del 19 febbraio 2013, ore 22.37.05); dette richieste venivano riscontrate dalla dott.ssa De Robertis che forniva molti particolari sulla vicenda processuale: cfr. progressivo n. 753 del 3 febbraio 2013, ore 22.56.48, n. 218 del 4 febbraio 2013, ore 20,30, progressivo n. 836 dell'11 febbraio 2013, ore 22.38.20, n. 1323 del 12 febbraio 2013, ore 8.18.18, n. 335 del 12 febbraio 2013, ore 8.22, progressivo n. 837 del 12 febbraio 2013, ore 8.29.29;

b) intercedendo presso la dott.ssa **NOME 3** - soprattutto tramite la dott.ssa **NOME 10** - per ottenere un alleggerimento, da parte del Tribunale del riesame di **UFF. 1**, delle imputazioni mosse nei confronti del **NOME 11** (suo ex compagno dal quale ha avuto il figlio **NOME 12** di tre anni) e degli altri coindagati, insistendo nel sostenere l'erroneità giuridica dell'imputazione di peculato elevata nei loro confronti ed auspicando, quantomeno, la derubricazione in quella di truffa aggravata, nonché l'adozione di una misura cautelare gradata nei confronti del **NOME 11**; ciò non tanto e non solo per consentire al proprio figlio di vedere il padre presso l'abitazione di quest'ultimo, ma soprattutto perché convinta che decisioni "favorevoli" in

generale agli indagati le avrebbero giovato direttamente (cfr. progressivi n. 6334 del 29 gennaio 2013, ore 15.28, e n. 753 del 3 febbraio 2013, ore 22.56.48; progressivo n. 836 dell'11 febbraio 2013, ore 22.38.20 nel quale la dott.ssa **NOME 10** manifestava perplessità a chiedere notizie al riguardo ed invitava la dott.ssa **NOME 1** a riflettere sui possibili effetti controproducenti *“perché lei non è una stupida e capisce che non è solo per questo”* (ossia per il bambino); progressivo n. 218 del 4 febbraio 2013, ore 20.30: la dott.ssa **NOME 10** riferiva alla dott.ssa **NOME 3** che il legale che la avrebbe seguita insieme all'avv. **NOME 13** *“questo signore, questo avvocato che lei che la sta seguendo e che la seguirà insieme a **NOME 13** ..in questa operazione, sostiene che questi qui, che sono stati arrestati, in realtà non...hanno a **LUOGO 2**, hanno combinato un gran pasticcio...perché in realtà non, non hanno ah...sono rispetto a quello di cui sono accusati non è assolutamente peculato, ma semmai (può essere)...”* e la dott.ssa **NOME 3** soggiungeva *“truffa, va bene sì, questo poi frazione giuridica, poi io fra l'altro io qui ho fatto un processo appena arrivata ho fatto una sentenza per una cosa simile, curatore fallimentare e marito legale della banca che diec ... di quelli conosciuti oltre dieci miliardi di vecchie lire.. attraverso falsificavano i mandati di pagamento, pure lo avevano preso in giro io...il peculato.. peculato con peculato eh confermato dalla Corte di Appello, in Cassazione l'hanno ritenuta truffa aggravata, quel caso l'ho saputa non ho visto la sentenza perché poi per cui alla fine c'è stata fra indulto e prescrizione questa la pena.. avevano fatto un po' di carcere all'inizio... ma mò ... in questo caso inso ... vedremo la qualificazione, certo questo ai fini certamente ai fini della qualificazione certo il peculato è molto più grave, insomma sì sì vedremo perché lui tra l'altro è ancora in isolamento beh in carcere sì poi non lo so se pure in isolamento, ma sono tutti in carcere sì sì sì... no è stata una cosa pu.. comunque lei mò deve essere forte continuare a lavorare, pensare ai figli eh difendersi lei difende lei poi non è sola...”*; progressivo n. 796 del 7 febbraio 2013, ore 22.38.39 ove la dott.ssa **NOME 1**, commentando con la dott.ssa **NOME 10** le imputazioni contestate dalla Procura di **UFF. 4**, affermava che il delitto di associazione a delinquere non era configurabile e nemmeno quello di peculato perché tale delitto presuppone l'impossessamento e prospettava, semmai, la truffa aggravata che era prescritta e riferiva *“spero che lei si renda conto vorrei che tu... anche perché **NOME 13** mi ha detto nel momento in cui lei li tira fuori tu stai a grattarti la pancia no nel momento che lei derubrica dice guarda **NOME 14** c'è giurisprudenza costante non c'è una sentenza che qualifichi il peculato...è truffa aggravata c'è giurisprudenza granitica della Corte di Cassazione dice questi sono matti sono dei disgraziati e sbattuti in galera poi è assurdo no cioè gli hanno dato l'associazione a delinquere”* e criticava le accuse mosse nei confronti del dott. **NOME 11** che era considerato come ideatore del disegno criminoso; la dott.ssa **NOME 1** insisteva affinché la dott.ssa **NOME 10** intervenisse sulla **NOME 3** *“tu le puoi dire guarda **NOME 1** mi ha fatto leggere un po' gli atti dice inquietante come questi due mesi*

neanche Totò Riina , tu fagliela la battuta perché la battuta secondo me fatta da una che non è del mestiere è più pesante rispetto ad una che è del mestiere dice no, caspita Totò Riina non è trattato in questo modo dici **NOME 1** mi ha fatto vedere le carte è inquietante dice ma questi di **LUOGO 2** sono matti tu fagliela perché tra l'altro a me farebbe molto comodo perché se uscissero ti dico la verità perché nel momento in cui escono a me neanche mi chiamano "... Ed ancora "**NOME 1** mi ha fatto leggere un po' di documentazione dici inquietante dici ma come può essere.. manco Totò Riina si fa due mesi per una truffa, ecco parlate di truffa dici a me sembra una truffa ecco dici poi tutti qui sostengono che sia una truffa...". Nella successiva conversazione n. 335 del 12.2.2013 ore 8.22 la dott.ssa **NOME 10** e la dott.ssa **NOME 3** interloquivano di nuovo sulle imputazioni: *l'imputazione è brutta anche per loro e certo gliel'ho detto all'avvocato è imputata ma lei non lo sa, gliel'ho detto all'avvocato, concorso in peculato è brutta l'imputazione... è stata aggravata la loro posizione, inizialmente no poi già **LUOGO 2**, poi qui, insomma è stata aggravata la loro posizione, inizialmente no poi già **LUOGO 2**, poi qui, insomma è stata aggravata purtroppo io, io... queste sono le conseguenze anche della Cassazione che io ti ho detto ho fatto un processo il primo anno, il secondo anno che stavo qui simile, dove il magistrato però fu... in un primo tempo l'accusarono di omesso concorso, poi invece comunque è stata archiviata la posizione la Cassazione che ha fatto, ha derubricato in truffa perché ha detto che il curatore, mentre già il fatto del curatore è un peculato insomma, qua sono di mezzo i curatori, il curatore comunque è un pubblico ufficiale e qui adesso con la presenza addirittura dei magistrati, con il concorso perché è stato ipotizzato questo a maggior ragione peculato no, perché insomma pubblici ufficiali però niente ripeto ci sono altri colleghi di cui poi uno credo che è in pensione hanno detto nessuno dei tre sta nella sezione, gli altri due sono... però lei ovviamente e purtroppo la posizione è aggravata dal fatto, dal rapporto con lui no, compagna... in quegli anni 2007, i fatto sono del 2008 più o meno, lei emerge dal 2007 che già stava, pure lui poi lo dice la mia compagna... io sinceramente non l'avrei fatta l'imputazione così, perché dire che c'è il concorso vuol dire che questi innanzitutto hanno preso i soldi pure loro no, che se no uno perché e non ci sono certo, lei c'ha questo rapporto con questa persona che è il massimo imputato e quindi..."; **NOME 10**: "perché infatti lei dice io vorrei anche poter dire qualcosa sul fatto che sia lui il massimo imputato (che non è lui)"; "e lo so che non è lui ma invece è meglio che lei non dice proprio niente perché lei deve ormai staccarsi un pochino da questa situazione, deve pensare al bambino, alla sua posizione..."; nel progressivo n. 837 del 12 febbraio 2013, ore 8.29.29, la dott.ssa **NOME 10** riferiva alla dott.ssa **NOME 1** il contenuto della precedente conversazione intercorsa con la dott.ssa **NOME 3**.*

Trattasi di interventi all'evidenza concretamente idonei, secondo un giudizio *ex ante*, a modificare ed a turbare il corretto e regolare svolgimento

delle decisioni cui la dott.ssa **NOME 3** contribuiva, nella qualità di componente del collegio del Tribunale del riesame di **UFF. 1**.

Notizia circostanziata dei fatti acquisita il 12 giugno 2013.

F) - omissis;

G) - omissis;

H) - omissis.

Conclusioni delle parti

Il Procuratore Generale conclude chiedendo la condanna alla rimozione.

La Difesa conclude chiedendo l'assoluzione.

Svolgimento del procedimento

La dott.ssa **NOME 1** è incolpata dell'illecito disciplinare di cui agli artt. 1 e 2, primo comma, lett. e) del d.lgs.vo n. 109 del 2006 per avere, in violazione del dovere di correttezza, interferito ingiustificatamente nell'attività giudiziaria svolta dalla dott.ssa **NOME 3**, componente del collegio del Tribunale del riesame di **UFF. 1**, nei procedimenti iscritti ai nn. 28, 29, 31, 32, 38 e 49/2013. L'incolpazione formulata dal Procuratore Generale è particolarmente analitica e dettagliata, con la specificazione delle condotte e l'indicazione delle principali fonti di prova, costituite in misura prevalente dagli esiti di intercettazioni telefoniche assunte nel procedimento penale.

In particolare la dott.ssa **NOME 1** è accusata di aver interferito nell'attività giudiziaria della collega e conoscente **NOME 3** attraverso insistenti e pressanti richieste di informazioni in ordine alla natura della propria posizione processuale a seguito del trasferimento per competenza ex art. 11 c.p.p del procedimento n. 22644/2009 R.G.N.R. dalla Procura della Repubblica di **UFF. 4** alla Procura della Repubblica di **UFF. 3**, nonché in ordine allo "status" del suo ex compagno **NOME 11**, con particolare riferimento alla sua posizione *de libertate*.

L'interferenza era compiuta sia attraverso contatti diretti, sia, in misura maggiore, attraverso l'intercessione di una amica comune, arch. **NOME 10**, e mirava ad ottenere un alleggerimento, da parte del Tribunale del riesame di **UFF. 1**, delle imputazioni mosse nei confronti di **NOME 11**, ex compagno della dott.ssa **NOME 1** dal quale ha avuto un figlio; un interessamento ed una interferenza che avevano quale fine per un verso le sorti del padre del proprio bambino di appena tre anni, e per l'altro quello di ottenere decisioni favorevoli agli indagati che le avrebbero giovato con riferimento alla sua eventuale posizione processuale di indagata.

Con riferimento a questi fatti, con ordinanza emessa in udienza il 5 luglio 2016, la Sezione Disciplinare disponeva l'apertura di un fascicolo separato, il 97/2016, nei confronti dell'incolpata, riguardo il capo E) del procedimento 95/2014, che veniva separato dai capi D), F), G) e H).

Si tratta dunque di un segmento della più ampia vicenda inizialmente oggetto dei procedimenti 79/2013, 95/2014, 9/2015, che si riferisce ai gravissimi fatti che hanno interessato, anche in ambito penale (p.p. 12031/12 RGNR presso la Procura di **UFF. 3**, come da richiesta di rinvio a giudizio in atti), la dott.ssa **NOME 1** quale giudice del Tribunale fallimentare di **UFF. 5**, ed in particolare quale soggetto che arrecava, in concorso con altri magistrati e professionisti, indebiti vantaggi ai curatori e ad altri soggetti che partecipavano alle procedure concorsuali, nonché ingiusti danni di rilevante gravità alle società fallite, nell'ambito di procedure nelle quali svolgeva attività di giudice delegato o relatore. Per taluni di questi fatti la **NOME 1** è stata anche destinataria di misura cautelare nel processo penale e di successivi rinvii a giudizio, e di sospensione cautelare dalle funzioni e dallo stipendio nei procedimenti disciplinari, alcuni dei quali attualmente sospesi per la pregiudizialità penale. E' stata invece pronunciata sentenza, non ancora definitiva, dalla sezione disciplinare nel procedimento n. 95/2014 in data 12 luglio 2016, con condanna alla sanzione della rimozione.

Dopo i rinvii delle udienze dell' 8 settembre e del 4 ottobre 2016, disposti su richiesta della difesa, all'udienza dell' 8 novembre compariva la dott.ssa **NOME 1** assistita dal difensore. Nelle more il collegio aveva respinto le generiche istanze di rinvio sine die/sospensione del procedimento depositate dalla difesa, in quanto genericamente motivate con l'opportunità di attendere l'esito di altro procedimenti disciplinare connesso, già deciso in primo grado con la sanzione della rimozione, ragioni non previste dalla legge per la invocata disposizione di sospensione.

La difesa eccepeva preliminarmente l' inutilizzabilità delle intercettazioni poste a fondamento dell'incolpazione. Sosteneva che esse non potessero essere utilizzate perché i fatti oggetto della contestazione disciplinare non erano mai stati oggetto di un processo penale e si trattava di brogliacci rimasti nel fascicolo del pubblico ministero. Specificava di non contestare la legittimità dell'acquisizione delle conversazioni nel procedimento penale nella fase delle indagini preliminari, ma evidenziava la mancanza di trascrizioni che consentissero di potersi difendere compiutamente, a fronte di brogliacci e sintesi che non rassicuravano in ordine alla piena aderenza di quanto riportato con il tenore effettivo dei dialoghi intercettati.

Contestava inoltre che le intercettazioni agli atti erano solo un numero minimo rispetto alla mole di intercettazioni raccolte dalla Procura di **UFF. 3** e questo non poteva che influire sulla complessiva attendibilità del materiale probatorio

a sostegno dell'accusa. Operava una generica richiesta di acquisizione di tutte le intercettazioni, che faceva intendere di avere letto, ma non forniva alcuna indicazione ulteriore né depositava atti sul punto.

Ribadiva di non voler porre questione di legittimità in ordine all'acquisizione delle intercettazioni, ma solo di inutilizzabilità e di inattendibilità per mancanza di trascrizione e per incompletezza, nonché per la mancata utilizzazione di esse in uno specifico processo penale con imputazioni relative ai fatti per i quali si procede disciplinarmente.

Sull'eccezione il Procuratore Generale, riservandosi in sede di requisitoria di approfondire l'aspetto dell'utilizzabilità delle intercettazioni telefoniche, chiedeva di dare per letti, ai sensi dell'articolo 18 del decreto legislativo 109 del 2006, tutti gli atti acquisiti in sede istruttoria, ivi compresi il rapporto dell'Ispettorato Generale del Ministero della Giustizia e quanto altro in esso è compreso, comprese le assunzioni a sommarie informazioni testimoniali.

Il collegio riteneva che le questioni dedotte dalla difesa in ordine alla inutilizzabilità o inattendibilità delle prove potessero essere discusse e decise unitamente al merito, per cui il Presidente dichiarava proseguirsi nel dibattimento.

Si procedeva all'esame del teste richiesto dalla difesa arch. **NOME 10**, le cui dichiarazioni non apportavano alcun utile contributo alla ricostruzione dei fatti né, tantomeno, alla difesa che ne aveva chiesto l'esame, in quanto la teste non ricordava quasi nulla della vicenda oggetto del procedimento e faceva fatica anche a rispondere sulle sollecitazioni della memoria operate attraverso il richiamo al contenuto delle intercettazioni che l'avevano vista protagonista.

Specificava su domanda della difesa di aver contattato la dottoressa **NOME 3** solo perché la dottoressa **NOME 1** un giorno in lacrime le aveva fatto presente che aveva ricevuto due lettere di minaccia di morte e che non sapeva a chi poteva rivolgersi in quella situazione. Si trattò dell'unico intervento che fece.

La dott.ssa **NOME 1** rendeva dichiarazioni spontanee, nell'ambito delle quali negava ogni addebito, ed in particolare di aver mai contattato la dott.ssa **NOME 3** per ottenere alcun aiuto processuale. Specificava che ove mai la collega avesse detto qualcosa all'architetto **NOME 10**, questo era accaduto a febbraio, dopo essersi spogliata dei procedimenti del riesame e comunque sempre in modo molto velato.

Precisava di avere del tutto interrotto i rapporti con il suo ex compagno ed anzi di come dalle telefonate emerge chiara la sua volontà di andare a deporre sull'intera vicenda e contro **NOME 11**, di cui era stata vittima. In questo ambito vanno intese le intercettazioni, come telefonate di sfogo per le difficoltà lavorative ed umane del momento. Ricordava la vicenda relativa ad una casa della propria madre che il **NOME 11** aveva intestato alla sua società attraverso firme false. Faceva riferimento alle lettere di minaccia di morte ricevute a gennaio, che furono oggetto di una lunga conversazione con la **NOME 3**.

Dunque le sue telefonate erano tutte dirette a comprendere se per tutti i fatti doveva andare a deporre a **LUOGO 1** e se le lettere minatorie le avrebbe dovute trasmettere alla Procura di **UFF. 3**

Concludeva richiamando il suo profondo stato di angoscia del periodo, le difficoltà conseguenti alle lettere di minaccia anche per la sua situazione familiare, e la natura di sfogo e di digressioni delle conversazioni con la **NOME 10** anche con riferimento alle valutazioni giuridiche che da esse traspaiono sui fatti riguardanti il suo ex compagno.

Il collegio, riunitosi in camera di Consiglio, decideva come da dispositivo letto in udienza.

Motivi della decisione

§ 1 - Preliminarmente va affrontata l'eccezione di inutilizzabilità ed incompletezza/inattendibilità del materiale probatorio costituito dalle intercettazioni telefoniche poste a base dell'inculpazione.

Eccezione rilevante, nella misura in cui le intercettazioni rappresentano senza dubbio la fonte di prova privilegiata su cui operare il giudizio per i fatti contestati.

L'eccezioni va respinta.

Va premesso che la difesa si è intrattenuta sul tema dell'inutilizzabilità delle conversazioni, su quello della mancanza della loro trascrizione e sulla incompletezza delle intercettazioni prodotte dall'accusa. Il collegio ha inteso estendere officiosamente la valutazione anche al tema, strettamente connesso e genericamente evocato, della conseguente inattendibilità del materiale probatorio in atti.

Invero costituisce *ius receptum* il principio più volte affermato dalla Suprema Corte (cfr. Sez. un., 29 maggio 2009, 12717; Sez. un. 27292, 13 ottobre 2009, 27292, Barbieri; Sez. un. 3271 del 2013) secondo cui il divieto di utilizzazione dei risultati delle intercettazioni di conversazioni telefoniche disposte in procedimenti penali pendenti a carico di altri soggetti, di cui all'art. 270 c.p.p., non si applica nel procedimento disciplinare. Tale affermazione trae origine per un verso dalla natura stessa del procedimento disciplinare, e dalle sue caratteristiche proprie - volte all'accertamento della effettiva sussistenza dell'addebito attraverso la previsione da parte del legislatore di un ampio potere di indagine della pubblica accusa, e di ampissimi poteri officiosi della sezione disciplinare, a mente rispettivamente degli artt. 16 e 18 d.lgs. n. 109 del 2006 - per l'altro dalla costante interpretazione restrittiva del divieto di cui all'art. 270 c.p.p. anche in campo penalistico (sia con riferimento alla inapplicabilità alle misure di prevenzione, sia con riferimento alla utilizzabilità delle intercettazioni in diverso processo penale almeno come fonti di notizie di reato - cfr. sul punto anche Corte costituzionale n. 366 del 1991).

Si tratta di uno degli ambiti di applicazione del principio di compatibilità delle norme del codice di procedura penale con la natura disciplinare del procedimento, sia nella attività di indagine svolta dal Procuratore Generale che e in quella dibattimentale della sezione disciplinare. Principio più volte espresso e declinato dalla Suprema Corte, nel senso che i richiami al codice di procedura penale contenuti nel d.lgs.vo 109 vanno interpretati restrittivamente, nei termini della compatibilità, dovendo per il resto ritenersi applicabile la disciplina dettata dal codice di procedura civile (cfr. Cass., sez. un., n. 15969 del 2009, 1771 del 2013, 25136 del 2014).

Del resto il divieto del primo comma dell'art. 270 c.p.p. non può che riguardare il processo penale, cioè quell'ambito processuale teso all'accertamento di responsabilità che incidono sul valore massimo costituito dalla libertà personale e che dunque richiedono una precisa e restrittiva previsione di limiti di utilizzabilità di prove incidenti sul bene fondamentale della segretezza delle comunicazioni tutelate dall'art. 15 Cost.

In questo contesto deve altresì disattendersi la contestazione formulata dalla difesa in ordine alla circostanza della non utilizzabilità di intercettazioni che siano rimaste nel fascicolo del pubblico ministero e non abbiano avuto alcuno sbocco processuale. Invero le considerazioni appena formulate in ordine all'inapplicabilità del divieto di cui all'art. 270 sono utili a disattendere anche questo segmento dell'eccezione del difensore che, fra l'altro, non ha inteso, espressamente, discutere della legittimità delle acquisizioni probatorie.

La circostanza che le intercettazioni non siano state utilizzate dal pubblico ministero nell'ambito di una specifica contestazione processuale non rileva ai fini dell'utilizzabilità in sede disciplinare.

Nello stesso senso deve decidersi per quanto attiene alla mancanza di trascrizioni integrali ed alla presenza di mere trascrizioni riassuntive del contenuto riportate negli atti di polizia giudiziaria e ripresi nel rapporto ispettivo.

La questione va affrontata sotto diversi profili.

Nessun rilievo ha la mancanza di trascrizioni integrali, essendo pienamente utilizzabili le sintesi agli atti, provenienti dagli atti di polizia giudiziaria presenti in atti e fatti propri nel rapporto ispettivo.

Invero dal punto di vista della affidabilità delle indicazioni per sunto o in sintesi, alcun rilievo è stato operato specificamente dalla difesa che non ha messo in discussione alcuna specifica intercettazione né richiesto una verifica sui supporti audio originali. Solo in presenza di una contestazione e di un qualche principio di prova a suo sostegno, infatti, la sezione disciplinare avrebbe potuto valutare l'opportunità di un'integrazione istruttoria¹.

¹ Sul punto giurisprudenza di legittimità costante; cfr. Sez. 1, Sentenza n. 15895 del 09/01/2015 Cc. (dep. 16/04/2015) Imp. Riccio: *In tema di riesame, l'omesso deposito del cosiddetto "brogliaccio" di ascolto e dei "files" audio delle registrazioni di conversazioni oggetto di intercettazione non è*

Lo stesso principio, *mutatis mutandis*, regola la questione della generica richiesta di acquisizione di tutte le intercettazioni, sul presupposto, fra l'altro meramente enunciato e non provato, della incompletezza di quelle presenti nel fascicolo. Sul punto, ancora una volta, va evidenziato che nessuna segnalazione è stata formulata, né tantomeno alcuna documentazione a sostegno è stata prodotta, in ordine a specifiche intercettazioni rilevanti e pertinenti non acquisite che potessero essere oggetto di una valutazione del collegio giudicante. La generica affermazione della presenza di numerosissime altre intercettazioni senza alcuna specificazione né richiesta selettiva, non può essere considerata una richiesta di integrazione istruttoria per la sua genericità, e per la mancanza della deduzione dei canoni della pertinenza e della rilevanza che devono sostenere ogni richiesta probatoria delle parti, secondo i principi del processo applicabili al rito disciplinare².

Infine, la richiesta della difesa non può essere accolta in considerazione del valore probatorio che l'art. 18 del d.lgs.vo 109/2006, assicura al rapporto ispettivo del Ministero che contiene la precisa indicazione delle intercettazioni

sanzionato da nullità o inutilizzabilità, dovendosi ritenere sufficiente la trasmissione, da parte del P.M., di una documentazione anche sommaria ed informale, che dia conto sinteticamente del contenuto delle conversazioni riferite negli atti della polizia giudiziaria, fatto salvo l'obbligo del Tribunale di fornire congrua motivazione in ordine alle difformità specificamente indicate dalla parte fra i testi delle conversazioni telefoniche richiamati negli atti e quelli risultanti dall'ascolto in forma privata dei relativi "files" audio. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto utilizzabili conversazioni il cui contenuto era stato riportato nel provvedimento di fermo del P.M.).

² Sez. 2, Sentenza n. 17335 del 29/02/2008 Ud. (dep.28/04/2008) Imp. Venosa e altri: *In tema di intercettazioni, il comma sesto dell'art. 268 cod. proc. pen. pone a carico delle parti l'onere di indicare le conversazioni alla cui acquisizione abbiano interesse, e delle quali, poi, il giudice deve disporre la trascrizione integrale, ai sensi del successivo comma settimo. Peraltro, la relativa richiesta deve essere mirata, cioè indirizzata verso specifiche conversazioni indicate, per le quali il giudice sia in grado di esercitare il previsto vaglio di non manifesta irrilevanza, essendo inconcepibile istanza cumulativa, non sorretta da idonea motivazione a supporto di individuate esigenze. (Nella fattispecie, la Corte d'Appello aveva legittimamente respinto l'istanza di integrazione probatoria avanzata dall'imputato e consistente nella richiesta generica di trascrizione integrale delle intercettazioni sul presupposto di una non specificata necessità di ricercare discrasie tra le dichiarazioni intercettate).*

Sez. 1, Sentenza n. 3649 del 14/01/2010 Cc. (dep.28/01/2010) Imp. Quaceci: *La mancata trasmissione al giudice per le indagini preliminari, con la richiesta di rinvio a giudizio, delle registrazioni di conversazioni intercettate, non determina alcuna nullità, né l' inutilizzabilità del relativo contenuto, se nel fascicolo vi è comunque traccia di tutte le indagini espletate e, più specificamente, dell'attività di intercettazione, attraverso la trascrizione del contenuto delle relative comunicazioni, essendo ciò sufficiente a porre la parte interessata nella condizione di difendersi, anche contestando la fedeltà delle trascrizioni e richiedendo, se del caso, l'ascolto diretto dei nastri.*

a sostegno dell'esercizio dell'azione disciplinare. In tal senso la espressa richiesta, pienamente accoglibile, formulata in udienza da parte del procuratore generale, di ritenere pienamente utilizzabili le risultanze delle intercettazioni contenuto nel rapporto ispettivo in atti ed a fondamento dell'esercizio dell'azione disciplinare.

Del resto, proprio la facoltà concessa alla difesa in sede dibattimentale di sollecitare integrazioni del materiale istruttorio acquisito durante la fase preliminare, nonché di richiedere mezzi di prova a discarico e, in generale, di sottoporre a contraddittorio ogni fonte di prova inserita nel giudizio, assicura quelle garanzie adeguate a rendere pieno ed effettivo il diritto di difesa dell'incolpato, pur in presenza di prove acquisite dal Procuratore generale o, in particolar modo, in sede di rapporto ispettivo, inaudita altera parte.

In definitiva il collegio ha ritenuto assolutamente utilizzabili le intercettazioni in atti e non ha inteso svolgere alcun ulteriore attività istruttoria in merito, trattandosi di prove prodotte dall'accusa pienamente idonee ad assicurare una ricostruzione dei fatti tale da garantire il diritto di difesa e la valutazione nel merito del collegio giudicante.

§ 2 - I fatti addebitati alla dott.ssa NOME 1 risultano idoneamente provati. L'illecito che viene contestato è quello di cui agli artt. 1 e 2, primo comma, lett. e) del d.lgs.vo n. 109 del 2006.

L'incolpata, violando il generale dovere di correttezza, ha interferito ingiustificatamente nell'attività giudiziaria svolta dalla dott.ssa NOME 3, componente del collegio del Tribunale del riesame di UFF. 1, nei procedimenti iscritti ai numeri. 28, 29, 31, 32, 38 e 49/2013, a seguito dei ricorsi ex art. 309 c.p.p., proposti, nell'ambito del procedimento penale n. 13119/2012 R.G.N.R., dagli indagati NOME 4, NOME 5, NOME 6, NOME 7, NOME 8 e NOME 9 (in quelli di cui ai nn. 31 e 32/2013 la dott. NOME 3 svolgeva anche le funzioni di relatore e di estensore delle relative ordinanze).

Dalle intercettazioni emerge innanzitutto che in data 28 dicembre 2012, la dott.ssa NOME 1 apprese che il Tribunale per il riesame di UFF. 2 aveva trasmesso gli atti del procedimento penale n. 22644/2009 R.G.N.R. alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di UFF. 3, ai sensi dell'art. 11 c.p.p..

Da qui l'esigenza di coinvolgere una sua conoscente, arch. NOME 10 che le aveva precedentemente presentato la dott.ssa NOME 3, giudice presso il Tribunale di UFF. 1, al fine di ottenere la sua intercessione verso la collega per avere nell'immediatezza importanti informazioni sullo stato del procedimento, sulla sua posizione processuale e su quella de *libertate* del suo compagno.

Rileva pertanto il contatto telefonico fra la NOME 1 e la NOME 10 nel corso del quale la prima esplicitamente faceva riferimento al trasferimento del procedimento a LUOGO 1 (*“adesso per la misura cautelare va tutto a LUOGO 1, va tutto a LUOGO 1 e va al Riesame di UFF. 1 e va da NOME 3*

*perché lei è al Riesame è stata trasferita al riesame”), ed alla necessità che fosse inoltrata alla **NOME 3** una mail esplicativa della vicenda (“perché io, io le voglio dire la verità gli voglio dire che schifo è successo, poi valuterà lei ma lo schifo che è successo glielo voglio dire lei lo saprà perché capirai è al Riesame uh...toccherà a lei decidere”; “preferisco fare così questa triangolazione perché è più corretto secondo me ... per non metterla in difficoltà, hai capito una mail che proviene da te non è); seguiva l’incarico all’amica di contattare la dott.ssa **NOME 3** per avere il suo indirizzo personale di posta elettronica chiedendole poi di procedere all’inoltro (cfr. progressivo n. 2409 del giorno 28 dicembre 2012, ore 9,42).*

L’intercettazione, inequivocabile nel suo contenuto, oltre a spiegare chiaramente l’inizio della condotta contestata alla **NOME 1**, contiene la precisa indicazione del ruolo rivestito all’epoca dalla dott.ssa **NOME 3**, quale componente del collegio del Tribunale del riesame di **UFF. 1** nei procedimenti sopra indicati, e dunque competente per i procedimenti ex art. 11 c.p.p. eventualmente riguardanti, nella veste di indagato o di persona offesa, i giudici del Distretto di **LUOGO 1**, quale era all’epoca la **NOME 1**; e consente nell’immediatezza di evidenziare la piena consapevolezza dell’antigiuridicità della condotta da parte del magistrato che, pur avendo la possibilità di un contatto diretto con la **NOME 3**, che già conosceva proprio per effetto della precedente frequentazione con la **NOME 10**, si prefigura la più utile opportunità di una interlocuzione non solo telefonica ma anche via mail, e di una triangolazione che preveda che almeno i primi contatti siano tenuti da un soggetto estraneo all’ordine giudiziario ed in rapporti di maggior confidenza con la destinataria delle richieste di informazione e delle pressioni indebite.

Che la richiesta rivolta dalla **NOME 1** alla **NOME 10** in ordine alla mail della **NOME 3** abbia avuto esito positivo lo si deduce dall’invio di due mail da parte della **NOME 1** alla **NOME 3**, verosimilmente su un indirizzo di posta elettronica diverso da quello a lei attribuito nel dominio giustizia. Seguiva dunque l’invio di due e-mail (di cui si sconosce il contenuto, cfr. progressivi n. 2598 del 30 dicembre 2012, ore 23.04 e n. 3391 del 7 gennaio 2013, ore 23.46) con successivi scambi di messaggi fra **NOME 1** e **NOME 3** (cfr. progressivo n. 3393 del 7 gennaio 2013, ore 23.48, nn. 3398/3399 dell’8 gennaio 2013, ore 00.06, n. 3400 dell’8 gennaio 2013), fra l’altro ad orari che sono indicativi di una confidenza stretta tra le due interlocutrici.

I rapporti di conoscenza e frequentazione che in diversa misura legavano le tre protagoniste della vicenda, sono stati confermati, in sede di udienza pubblica dalla **NOME 10** e dalla **NOME 1**, e nella fase preliminare dalla **NOME 3** nelle sue dichiarazioni al Procuratore generale in data 29 ottobre 2014.

Le successive intercettazioni danno poi conto di una “intensa e frenetica rete di contatti telefonici ed informatici”, intrapresa dalla dott.ssa **NOME 1**, sia in via diretta che, soprattutto, per interposta persona (la comune amica dott.ssa **NOME 10**), nei confronti della dott.ssa **NOME 3**, la quale, a sua volta (cfr. progressivo n. 174 del 29 gennaio 2013, ore 20.20.34), pur con l’adozione di

alcune forme di accortezza nelle comunicazioni (come ad es. l'uso del telefono fisso anziché il cellulare), raccomandate e suggerite anche da parte della stessa dott.ssa **NOME 3**³.

§ 3 - La pressante richiesta di informazioni sulla propria posizione processuale e su quella di NOME 11. Come analiticamente indicato nell'incolpazione, l'ingiustificata interferenza da parte della dott.ssa **NOME 1** nella attività giudiziaria svolta dalla dott.ssa **NOME 3** si realizzava innanzitutto attraverso le insistenti e pressanti richieste di informazione in ordine alla natura della propria posizione processuale, in particolare per comprendere, attraverso canali non leciti e che strumentalizzavano la conoscenza della **NOME 3**, se era rimasta inalterata la posizione di persona offesa originariamente ipotizzata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di **UFF. 4** nel procedimento penale n. 22644/2009 R.G.N.R., ovvero se essa fosse poi divenuta di coindagata, in concorso con i professionisti che, a vario titolo, avevano con lei collaborato nelle procedure fallimentari **PROC. 1, PROC. 2** e **PROC. 3**.

Si aggiungevano le richieste di informazione sullo "status" del suo ex compagno **NOME 11**, in particolare per sapere se, a seguito della trasmissione degli atti ex art. 11 c.p.p. alla Procura della Repubblica di **UFF. 3**, egli continuasse a rimanere ristretto in carcere oppure fosse stato scarcerato o sottoposto ad una misura cautelare graduata⁴.

Le richieste della dott.ssa **NOME 1** trovavano riscontro puntuale nella condotta del giudice **NOME 3** la quale forniva specifici e significativi particolari sulla vicenda processuale, come si evince dal *progressivo n. 753 del 3.2.2013 ore 22.56.48*, n. 218 del 4.2.2013 ore 20,30 in cui affermava *'nei confronti dei tre giudici fallimentari è stata elevata ... io credo alla loro buona fede purtroppo sono stati ... è una cosa perché in quella sezione con tutte quelle procedure con quelle cose tanti anni ..di quello che ho visto io insomma nelle carte nostre però io ovviamente ... non mi interesso di lei perché riguarda le altre persone che sono state arrestate ... lui (ossia NOME 11)*

³ Cfr. progressivi nn. 47,48, 49, 50, 52, 53 e 54 del 12 gennaio 2013; n. 4098 del 12 gennaio 2013, ore 17.18 e ore 21.49, n. 504 del 13 gennaio 2013, ore 23.23, n. 589 del 17 gennaio 2013, ore 23.24.21, n. 836 dell'11 febbraio 2013, ore 22.38, n. 1324 del 12 febbraio 2013, ore 8.21.12, n.335 del 12 febbraio 2013, ore 8.22.(tra e?)

⁴ cfr. progressivi n. 504 del 13 gennaio 2013, ore 23.23., n. 538 del 14 gennaio 2013, ore 22.13, n. 589 del 17 gennaio 2013, ore 23.24.21; n. 6323 del 29 gennaio 2013, ore 14.41, n. 323 del 29 gennaio 2013, ore 14.52.03, n. 6334 del 29 gennaio 2013, ore 15.28, n. 174 del 29 gennaio 2013, ore 20.20.34, n. 753 del 3 febbraio 2013, ore 22.56.48, n. 218 del 4 febbraio 2013, ore 20,30, n. 836 dell'11 febbraio 2013, ore 22.38.20, n. 1323 del 12 febbraio 2013, ore 8.18.18, n. 335 del 12 febbraio 2013, ore 8.22 n. 617 del 12 febbraio 2013, ore 8.50.58, n. 940 del 19 febbraio 2013, ore 22.37.05);

viene delineato come la mente l'ideatore si si lui viene delineato così nell'imputazione, poi ci sono tutti gli altri vari avvocati pur altri ... i curatori perché lui non era curatore di queste procedure cioè c'è questo legame con questo suo amico poi c'è una figura in STATO 1 per l'estradizione".

Riferiva inoltre alla NOME 10 che l'imputazione riguardava anche gli altri componenti del collegio di cui faceva parte la NOME 1, "questa è una buona cosa, loro si possono difendere insieme" e spiegava che la Procura aveva inizialmente impostato l'accusa ritenendo che i predetti fossero stati indotti in errore, poi il GIP di UFF. 5 aveva aggravato la loro posizione e gli atti erano stati trasmessi a LUOGO 1. Raccomandava poi la massima discrezione in ordine alle notizie riferite alla NOME 10 affinché le riportasse come una sua iniziativa e non facendo riferimento alla fonte: "NOME 10 mi raccomando sempre con molta prudenza perché queste informazione tu magari dico a te perché so che sei molto affezionata parec... tu beh tu magari non dire anche che hai parlato con me magari tu le sai in modo che puoi gestire queste cose e le fai... fai sentire più serena...".

Nel corso della conversazione di cui al progressivo n. 836 dell'11.2.2013 ore 22.38.20, n. 1323 del 12.2.2013 ore 8.18.18, n. 335 del 12.2.2013 ore 8.22 anticipava, a prescindere dal deposito della relativa ordinanza alla cui decisione non aveva partecipato, l'esito del provvedimento⁵.

Infine la NOME 3 riferiva (cfr. progressivo n. 837 del 12.2.2013 ore 8.29.29) che vi erano indagini sui magistrati e che la posizione della dott.ssa NOME 1 era più grave delle altre perché era stata la compagna di NOME 11, fornendo anche particolari sul contenuto delle dichiarazioni fornite da quest'ultimo agli inquirenti: "lui ha fatto...ha parlato anche di te.. ha detto che ha fatto riferimento alla compagna in quel periodo che stavano già insieme..il compagno ha confermato la presenza di NOME 1 nel 2008".

Dal complesso delle intercettazioni sopra riportate emerge dunque senza ragionevole dubbio l'esistenza di contatti fra i due magistrati, diretti e per intercessione della comune amica NOME 10, volti a fornire alla NOME 1 informazioni indebite sullo stato delle procedure, sulla natura delle contestazioni e sulle specifiche posizioni processuali, nell'ambito di una più

⁵ "purtroppo, io tra l'altro non mi sono trovata e so stata pure contenta perché mi sarebbe dispiaciuto venerdì, non mi sono trovata all'udienza dove c'era lui, hanno confermato per tutti gli altri di venerdì che erano agli arresti do.. quelli miei, quelli dove c'ero io arresti domiciliari ..io non c'ero ma mi hanno detto che è stato confermato, non lo so però, non lo so se non era ancora scaduto madonna non dare informazioni perché non so se era se hanno già depositato ...mi è stato detto ieri che sono tornata che è stato depositato, che è stato confermato ma non so se hanno depositato ma penso di sì stiamo a ... oggi che giorno è, è da venerdì, oggi è martedì, martedì, sì penso che hanno anche depositato quindi comunque è confermato, va be' c'è solo da pregare e tu mi raccomando gli devi dire che il più possibile di concentrarsi sul presente, il momento, il lavoro, i figli ecc. e di concentrarsi sulla difesa sua perché si dovrà difendere con gli altri colleghi".

ampia condotta di interferenza con l'attività giudiziaria in corso da parte della **NOME 3** e del Tribunale di **UFF. 6** più in generale. Le informazioni venivano riferite a prescindere dal deposito dei provvedimenti e, dunque della loro pubblicità o conoscibilità, ed avevano ad oggetto anche lo specifico contenuto delle dichiarazioni rese da alcuni dei protagonisti della vicenda. Il giudice **NOME 3** appariva chiaramente coinvolta dalle sollecitazioni provenienti, direttamente o indirettamente dalla collega **NOME 1**.

§ 4 - L'intercessione per ottenere un alleggerimento delle posizioni processuali. Risulta provata l'attività di sollecitazione alla **NOME 3**, soprattutto tramite la dott.ssa **NOME 10**, per ottenere un alleggerimento, da parte del Tribunale del riesame di **UFF. 1**, delle imputazioni mosse nei confronti del **NOME 11** (suo ex compagno dal quale ha avuto il figlio **NOME 12** di tre anni) e degli altri coindagati. In particolare emergeva l'insistenza della **NOME 1** nel sostenere l'erroneità giuridica dell'imputazione di peculato elevata nei loro confronti e l'auspicio, quantomeno, della derubricazione in quella di truffa aggravata, nonché l'adozione di una misura cautelare gradata nei confronti del **NOME 11**; ciò non tanto e non solo per consentire al proprio figlio di vedere il padre presso l'abitazione di quest'ultimo, ma soprattutto perché convinta che decisioni "favorevoli" in generale agli indagati le avrebbero giovato direttamente.

In particolare rilevano in questo contesto le conversazioni riportate ai progressivi n. 6334 del 29 gennaio 2013, ore 15.28, e n. 753 del 3 febbraio 2013, ore 22.56.48; quella nel progressivo n. 836 dell'11 febbraio 2013, ore 22.38.20 nel quale la dott.ssa **NOME 10** manifestava perplessità a chiedere notizie al riguardo ed invitava la dott.ssa **NOME 1** a riflettere sui possibili effetti controproducenti "*perché lei non è una stupida e capisce che non è solo per questo*" (ossia per il bambino); la conversazione progressivo n. 218 del 4 febbraio 2013, ore 20.30 nell'ambito della quale la dott.ssa **NOME 10** riferiva alla dott.ssa **NOME 3** che il legale che la avrebbe seguita insieme all'avv. **NOME 13** "*questo signore, questo avvocato che lei che la sta seguendo e che la seguirà insieme a **NOME 13** ..in questa operazione, sostiene che questi qui, che sono stati arrestati, in realtà non ... hanno a **LUOGO 2**, hanno combinato un gran pasticcio ... perché in realtà non, non hanno ah ... sono rispetto a quello di cui sono accusati non è assolutamente peculato, ma semmai (può essere)...*" e la dott.ssa **NOME 3** soggiungeva "*truffa, va bene sì, questo poi frazione giuridica, poi io fra l'altro io qui ho fatto un processo appena arrivata ho fatto una sentenza per una cosa simile, curatore fallimentare e marito legale della banca che diec ... di quelli conosciuti oltre dieci miliardi di vecchie lire.. attraverso falsificavano i mandati di pagamento, pure lo avevano preso in giro io...il peculato.. peculato con peculato eh confermato dalla Corte di Appello, in Cassazione l'hanno ritenuta truffa aggravata, quel caso l'ho saputa non ho visto la sentenza perché poi per cui alla fine c'è stata fra indulto*

*e prescrizione questa la pena.. avevano fatto un po' di carcere all'inizio... ma mò ... in questo caso inso ... vedremo la qualificazione, certo questo ai fini certamente ai fini della qualificazione certo il peculato è molto più grave, insomma sì sì vedremo perché lui tra l'altro è ancora in isolamento beh in carcere sì poi non lo so se pure in isolamento, ma sono tutti in carcere sì sì sì... no è stata una cosa pu.. comunque lei mò deve essere forte continuare a lavorare, pensare ai figli eh difendersi lei difende lei poi non è sola..."; la conversazione progressivo n. 796 del 7 febbraio 2013, ore 22.38.39 durante la quale la dott.ssa **NOME 1**, commentando con l'arch. **NOME 10** le imputazioni contestate dalla Procura di **UFF. 4**, affermava che il delitto di associazione a delinquere non era configurabile e nemmeno quello di peculato perché tale delitto presuppone l'impossessamento e prospettava, semmai, la truffa aggravata che era prescritta⁶; criticava le accuse mosse nei confronti del **NOME 11** che era considerato come ideatore del disegno criminoso; la dott.ssa **NOME 1** insisteva affinché la dott.ssa **NOME 10** intervenisse sulla **NOME 3** "tu le puoi dire guarda **NOME 1** mi ha fatto leggere un po' gli atti dice inquietante come questi due mesi neanche Totò Riina , tu fagliela la battuta perché la battuta secondo me fatta da una che non è del mestiere è più pesante rispetto ad una che è del mestiere dice no, caspita Totò Riina non è trattato in questo modo dici **NOME 1** mi ha fatto vedere le carte è inquietante dice ma questi di **LUOGO 1** sono matti tu fagliela perché tra l'altro a me farebbe molto comodo perché se uscissero ti dico la verità perché nel momento in cui escono a me neanche mi chiamano"... Ed ancora "**NOME 1** mi ha fatto leggere un po' di documentazione dici inquietante dici ma come può essere.. manco Totò Riina si fa due mesi per una truffa, ecco parlale di truffa dici a me sembra una truffa ecco dici poi tutti qui sostengono che sia una truffa...".*

Che le sollecitazioni della **NOME 1** venissero puntualmente raccolte dalla **NOME 10** lo si evince dalle successive conversazioni captate. Nella conversazione n. 335 del 12.2.2013 ore 8.22 la **NOME 10** ed il giudice **NOME 3** interloquivano nuovamente sulle imputazioni⁷. Il dialogo veniva

⁶ "spero che lei si renda conto vorrei che tu... anche perché **NOME 13** mi ha detto nel momento in cui lei li tira fuori tu stai a grattarti la pancia no nel momento che lei derubrica dice guarda **NOME 14** c'è giurisprudenza costante non c'è una sentenza che qualifichi il peculato ... è truffa aggravata c'è giurisprudenza granitica della Corte di Cassazione dice questi sono matti sono dei disgraziati e sbattuti in galera poi è assurdo no cioè gli hanno dato l'associazione a delinquere".

⁷ "... l'imputazione è brutta anche per loro e certo gliel'ho detto all'avvocato è imputata ma lei non lo sa, gliel'ho detto all'avvocato, concorso in peculato è brutta l'imputazione ... è stata aggravata la loro posizione, inizialmente no poi già **LUOGO 1** poi qui, insomma è stata aggravata la loro posizione, inizialmente no poi già **LUOGO 1**, poi qui, insomma è stata aggravata purtroppo io, io... queste sono le conseguenze anche della Cassazione che io ti ho detto ho fatto un processo il primo anno, il secondo anno che stavo qui simile, dove il magistrato però fu ... in un primo tempo l'accusarono di omesso concorso, poi invece comunque è stata archiviata la posizione la Cassazione che ha fatto, ha derubricato in truffa perché ha detto che il curatore, mentre già il fatto del curatore è un peculato insomma, qua sono di mezzo i curatori, il curatore comunque è un pubblico ufficiale e qui

immediatamente riportato alla **NOME 1** (conversazione al progressivo n. 837 del 12 febbraio 2013, ore 8.29.29).

Si tratta di conversazioni inequivocabili in ordine alla interferenza posta in essere dalla **NOME 1** per il tramite della **NOME 10**, addirittura attraverso la sollecitazione a rivalutare la qualificazione giuridica dei fatti, utile, oltre che in relazione alla pena, sia in chiave di possibile futura prescrizione, sia per l'alleggerimento della posizione cautelare del compagno. Le discussioni fra l'arch. **NOME 10** ed il giudice **NOME 3** in materia di qualificazione giuridica del fatto sono connotate da un linguaggio e da cognizioni tecniche che, evidentemente, sono state oggetto di previa interlocuzione fra la **NOME 10** e la **NOME 1**, apparendo del tutto inverosimile che un architetto possa autonomamente intrecciare un dialogo così articolato in materia giuridica, senza averne prima discusso in maniera approfondita con qualcuno che possa averla messa in condizione di sostenere tesi così dettagliate e tecnicamente complesse. Del resto la stessa **NOME 10**, in sede di testimonianza, ha rappresentato al collegio la sua assoluta ignoranza in materia.

§ 5 – E' evidente come a fronte di queste accuse e delle prove dedotte dal procuratore generale, con dialoghi intercettati che in maniera chiara e priva di qualsiasi incertezza dimostrano l'intervenuta interferenza con l'attività giudiziaria in corso, **nessuna plausibile spiegazione alternativa o ricostruzione difensiva convincente è stata formulata** dall'incolpata, né dalla sua difesa tecnica.

Si è detto della assoluta inutilità in termini difensivi, del contributo apportato dal teste arch. **NOME 10**, le cui dichiarazioni sono costellate di "non ricordo" che lungi dall'aiutare una ricostruzione alternativa, piuttosto inducono a ritenere ulteriormente corroborate le acquisizioni provenienti dalle intercettazioni.

Dal suo punto di vista la dott.ssa **NOME 1** non ha saputo o, meglio, non ha potuto, contestare il contenuto dei dialoghi intercettati, limitandosi a provare a

*adesso con la presenza addirittura dei magistrati, con il concorso perché è stato ipotizzato questo a maggior ragione peculato no, perché insomma pubblici ufficiali però niente ripeto ci sono altri colleghi di cui poi uno credo che è in pensione hanno detto nessuno dei tre sta nella sezione, gli altri due sono ... però lei ovviamente e purtroppo la posizione è aggravata dal fatto, dal rapporto con lui no, compagna... in quegli anni 2007, i fatto sono del 2008 più o meno, lei emerge dal 2007 che già stava, pure lui poi lo dice la mia compagna ... io sinceramente non l'avrei fatta l'imputazione così, perché dire che c'è il concorso vuol dire che questi innanzitutto hanno preso i soldi pure loro no, che se no uno perché e non ci sono certo, lei c'ha questo rapporto con questa persona che è il massimo imputato e quindi..."; **NOME 10**: "perché infatti lei dice io vorrei anche poter dire qualcosa sul fatto che sia lui il massimo imputato (che non è lui)"; "e lo so che non è lui ma invece è meglio che lei non dice proprio niente perché lei deve ormai staccarsi un pochino da questa situazione, deve pensare al bambino, alla sua posizione...";*

collegarli alle lettere minatorie ricevute e dunque ad uno stato d'animo di particolare ansia che si aggiungeva alle vicissitudini che avevano coinvolto il compagno, del quale riferiva di essere una sorta di vittima di condotte illecite ordite ai suoi danni.

La versione è insanabilmente contrastante con le emergenze processuali e, quanto al tentativo di giustificare i contatti con la **NOME 3** per avere consigli su come comportarsi a seguito della ricezione delle lettere minatorie ed a quale Autorità rivolgersi, essa risulta del tutto inidonea a convincere il collegio; invero non appare assolutamente plausibile che un magistrato non sappia come regolarsi a seguito della ricezione di denunce di minaccia e non sappia autodeterminarsi immediatamente rispetto alla necessità di coinvolgere le autorità di polizia più facilmente raggiungibili.

§ 6 – La sussistenza dell'illecito disciplinare emerge dunque chiaramente dalle acquisizioni probatorie in atti, con specifico particolare riferimento alle citate conversazioni intercettate.

La loro lettura complessiva non lascia dubbi sulla prova dell'esistenza di una articolata condotta di interferenza compiuta dalla dott.ssa **NOME 1**, giudice presso il Tribunale di **UFF. 5**, nell'attività giudiziaria del giudice **NOME 3** e del Tribunale di **UFF. 6**, competente ex art. 11 c.p.p. nelle forme a cui si fa riferimento nel dettagliato capo di incolpazione e, analiticamente, nei paragrafi che precedono, che danno conto del numero e della frequenza dei contatti, della contemporaneità degli stessi con le decisioni che stava assumendo il Tribunale per il riesame di **UFF. 1** e del contenuto delle conversazioni, univocamente finalizzato a discutere della vicenda giudiziaria in corso.

Si tratta, è bene ricordarlo, di una fattispecie di illecito di pericolo, che risulta integrata a prescindere dalla effettività dell'influenza in concreto sulla specifica attività giudiziaria. Occorre cioè operare una valutazione sulla idoneità ex ante della condotta e sulla sua capacità di mettere in pericolo il bene giuridico protetto dalla norma, a prescindere dalla valutazione ex post dell'avvenuta influenza sulla decisione giudiziaria⁸. Il legislatore ha voluto preservare la libertà del giudice, e la sua autonomia nell'esercizio della discrezionalità tipicamente connessa alla funzione, da qualsiasi interferenza o condizionamento, specie se proveniente dall'interno dell'ordinamento giudiziario. Di contro, ha inteso punire la condotta del magistrato che "interferisce", ritenendola particolarmente grave nel momento stesso in cui essa è stata posta a compimento, quale lesione del bene giuridico di libertà ed

⁸ Correttamente *Sez. U, Sentenza n. 25136 del 26/11/2014* evidenzia come sia però necessario un principio di idoneità, almeno astratta, a mettere in pericolo la libertà di determinazione e la serenità di giudizio del magistrato destinatario.

autonomia che ogni magistrato, più di ogni altro soggetto, dovrebbe preservare e rispettare nei confronti degli altri appartenenti all'ordine giudiziario.

Una tutela anticipata, dunque, legata al rischio di sviamento della funzione giudiziaria, del tutto coerente con il rilievo del bene giuridico messo in pericolo, direttamente ricollegabile ai valori costituzionali fondanti l'esercizio della giurisdizione ed al principio di sottoposizione del giudice esclusivamente alla legge, senza alcuna interferenza esterna ed interna all'ordinamento giudiziario⁹.

Nel caso di specie sono risultati provati chiaramente reiterati interventi concretamente idonei, secondo un giudizio *ex ante*, a modificare e a turbare il corretto e regolare svolgimento delle decisioni cui la dott.ssa **NOME 3** doveva contribuire, nella qualità di componente del collegio del Tribunale del riesame di **UFF. 1**.

Inoltre è apparsa altrettanto evidente la disponibilità del magistrato destinatario della condotta di interferenza a farsi carico di fornire informazioni utili e valutare situazioni e fatti nell'interesse della dott.ssa **NOME 1**.

Del resto, è bene ricordarlo, la dott.ssa **NOME 3** è stata condannata dalla sezione disciplinare con sentenza n. 136/2015 del 16 ottobre 2015, passata in giudicato, alla sanzione della censura, per gli stessi fatti, qualificati nei suoi confronti come omissione dell'obbligo di comunicazione al dirigente dell'ufficio della condotta di interferenza della dott.ssa **NOME 1** e violazione dell'obbligo di astensione¹⁰, con assoluzione dalla fattispecie di divulgazione di notizie riservate.

⁹ E' utile in questa sede ricordare *Sez. U, Sentenza n. 15314 del 24/06/2010* che chiarisce il significato e l'ambito della natura funzionale dell'illecito come configurato nella novella: *In tema di illeciti disciplinari riguardanti i magistrati, la formula "costituiscono illeciti disciplinari nell'esercizio delle funzioni", con cui si apre il primo comma dell'art. 2 del d.lgs. n. 109 del 2006, non individua un presupposto della fattispecie, che si aggiunge agli elementi costitutivi dello specifico illecito e deve essere concretamente accertato, ma ha un significato meramente classificatorio, inteso soltanto a caratterizzare il disvalore della condotta in relazione al dovere violato. Ne consegue che l'inserimento della fattispecie di ingiustificata interferenza nell'attività di altro magistrato nella tipologia degli illeciti commessi nell'esercizio delle funzioni, non ha di per sé ristretto l'area di illiceità disciplinare, rispetto a quanto previsto dall'art. 18 del r.d.lgs. n. 511 del 1946.*

¹⁰ Nella sentenza si è ricordato che il giudice **NOME 3**, legata da frequentazione e conoscenza alla **NOME 1**, esternava la sua disapprovazione in ordine alla formulazione delle imputazioni (cfr. progressivo n. 335 del 12.2.2013 ore 8.22 "io sinceramente non l'avrei fatta l'imputazione così, perché dire che c'è il concorso vuol dire che questi innanzitutto hanno preso i soldi"); e che nell'ambito della procedura in camera di Consiglio era chiamata a pronunciarsi proprio sulla configurazione del reato di peculato; infine si rappresentava l'anomalia della sua posizione allorché affermava in una conversazione con la dott.ssa **NOME 10** che "data la posizione di conoscenza io non dovrei giudicare..." (cfr. progressivo del 12.2.2013 ore 8.22) nonché, a fronte della intenzione della dott.ssa **NOME 1** di recarsi a **LUOGO 1**, rappresentava alla dott.ssa **NOME 10** l'inopportunità di essere vista in compagnia della **NOME 1**.

§ 7 – Il trattamento sanzionatorio

La sanzione da applicare è quella massima della rimozione.

Deve tenersi conto, infatti, sia della gravità della condotta, reiterata e prolungata nel tempo, e sulla quale ci si è sopra soffermati, sia, in particolar modo, della personalità della dott.ssa **NOME 1**, soprattutto in relazione ai precedenti disciplinari che l'hanno coinvolta, che ne fanno un soggetto non più meritevole di far parte dell'ordine giudiziario a cui, diversamente, continuerebbe ad apportare discredito, ledendone il complessivo prestigio e pregiudicandone i valori costituzionali di autonomia ed indipendenza.

Inoltre, anche in questa circostanza, oltre che dalla complessiva valutazione della vita ante acta della dott.ssa **NOME 1**, si è rilevata una significativa mancanza dei requisiti generali dell'equilibrio, della correttezza, e del riserbo indicati dall'art. 1 del D.lgs. 109/ 2006.

Dalla complessa posizione disciplinare emergono, oltre ad alcune pronunce assolutorie, una condanna, passata in giudicato, alla perdita di anzianità mesi sei e sanzione accessoria del trasferimento d'ufficio nel procedimento n. 82/2010; la condanna in primo grado alla rimozione disposta con sentenza della sezione disciplinare del 12 luglio 2016 nel procedimento n. 95/2014; nonché la attuale pendenza del proc. n. 66/2013 e n. 79/2013 con la misura cautelare della sospensione e conseguente collocamento fuori ruolo e successiva sospensione del procedimento per pregiudizialità penale disposto il 17 maggio 2016; la attuale pendenza di procedimenti n. 91/2015 e n. 2/2016 sospesi per pregiudizialità penale.

Alcune delle vicende che hanno interessato più volte il giudice disciplinare, fra l'altro, sono sorte a seguito di iniziative di carattere penale per le più svariate situazioni (dalla calunnia al falso in atto pubblico), altre in relazione a stravaganti comportamenti tenuti in udienza o a margine delle stesse, attraverso variegati modi di ledere l'ordine giuridico, sia in attività funzionali che in attività extrafunzionali. La condanna di cui al procedimento n. 82/2010 si riferisce alle incolpazioni di cui all'art. 2 lettera ff) del d.lgs.vo 109 nell'ambito delle sue funzioni di giudice fallimentare presso il Tribunale di **UFF. 5**.

Ma senza dubbio più gravi appaiono i precedenti connessi ai gravissimi fatti che hanno visto l'incolpata quale indagata, attinta anche da misura cautelare, in procedimenti penali presso l'autorità giudiziaria di **LUOGO 1**, da cui sono originati plurimi procedimenti disciplinari ancora in corso, in parte sospesi per la pregiudizialità penale ed in parte definiti recentemente (n. 95/2014) con sentenza del 16 luglio 2016 e condanna alla rimozione per le incolpazioni di cui ai capi F e G (illeciti di cui agli artt. 1, 2 primo comma, lett. a) e 4, primo comma, lett. d) del d.lgs.vo 109/2006).

Come si è accennato in premessa la dott.ssa **NOME 1** è accusata, quale giudice del Tribunale fallimentare di **UFF. 5**, di avere arrecato, in concorso con altri soggetti, magistrati e professionisti, indebiti vantaggi ai curatori e ad altri soggetti che partecipavano alle procedure concorsuali, nonché ingiusti danni di rilevante gravità alle società fallite, nell'ambito di procedure nelle quali svolgeva attività di giudice delegato o relatore.

Fatti gravissimi, dunque, che si inseriscono in un percorso professionale e personale già compromesso, che non consentono alcuna valutazione diversa da quella della sanzione massima prevista dal legislatore per il tipo di illecito.

P.Q.M.

La Sezione disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura,
Visti gli artt. 18, 19 del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109,

dichiara

la dott.ssa **NOME 1** responsabile dell'illecito disciplinare ascrittale di cui agli art. 1 e 2, primo comma, lett. e) del decreto legislativo n. 109/2006, e la condanna alla sanzione disciplinare della rimozione.

Roma, 8 novembre 2016

Il Relatore
(Antonio Ardituro)

Il Presidente
(Giuseppe Fanfani)

Il Magistrato Segretario
(Giulio Adilardi)

Depositato in Segreteria
Roma,
Il Direttore della Segreteria
(Vincenzo Palumbo)